



Maggio 2025

Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2025 dell'ordinanza sulla sicurezza degli im- pianti di trasporto in condotta

Allegato 1 (di competenza
del DATEC)

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Commento ai singoli articoli	1
3.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni	1
4.	Conseguenze su economia, ambiente e società.....	1

1. Punti essenziali del progetto

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS 746.12), la competenza per la modifica dell'allegato 1 (Regole della tecnica) spetta al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Questa norma di delega offre il vantaggio di permettere un adattamento rapido delle regole della tecnica, flessibilità resa indispensabile dall'evoluzione costante del loro contenuto.

In qualità di autorità preposta alla vigilanza tecnica, l'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) pubblica una direttiva aggiornata che precisa l'attuazione in Svizzera della legislazione in materia di impianti di trasporto in condotta. Ora questa direttiva comprende gli allegati 17 e 22 specifici all'idrogeno e alla conversione in idrogenodotti delle condotte per il trasporto di gas naturale. Nell'ambito di questa revisione, l'IFO consulta i principali uffici interessati.

2. Commento ai singoli articoli

Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)

Regole della tecnica

N. 1.1

La revisione dell'allegato dell'OSITC consente di iscrivere, nell'elenco delle regole della tecnica da rispettare, l'ultima versione della direttiva dell'IFO sulla pianificazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar, in vigore dal 2 aprile 2025. L'adeguamento di tale direttiva alla versione dell'OSITC che entrerà in vigore il 1° luglio 2025 consente di recepire le norme più recenti, come pure lo stato attuale delle conoscenze relative alle caratteristiche dell'idrogeno. A tal fine, sono stati aggiunti gli allegati 17 e 22.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Non vi è motivo di attendersi conseguenze particolari dovute alla presente revisione sulle finanze, sull'effettivo del personale o di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

4. Conseguenze su economia, ambiente e società

L'integrazione nell'OSITC della nuova versione della direttiva dell'IFO non comporta conseguenze particolari sull'economia, l'ambiente e la società. La modifica della direttiva dell'IFO effettuata sulla base dell'OSITC rivista rafforza la certezza del diritto.